

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 67 DEL 07/06/2024

INTERIZIONE DELLO SPAZIO DI SEDIME DELL'ANTICA PORTA CLEMENTINA SITA NELLA
ZONA DEL MOLO NORD DEL PORTO DI ANCONA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il rapporto tecnico protocollato agli atti di questo Ente con n. 9308 in data 07/06/2024, con il quale si riferiscono alcuni distacchi di frammenti di laterizio recentemente verificatisi nella volta in muratura dell'antica Porta Clementina sita nella zona nord del porto di Ancona;
- POSTO** che, a fronte del fenomeno così segnalato, emerge la necessità di un'approfondita ricognizione tecnica per il tramite di soggetti idoneamente qualificati atta all'accertamento dell'effettivo stato di conservazione del manufatto storico in questione, nonché all'eventuale messa in atto di specifici

interventi di messa in sicurezza e di manutenzione dello stesso bene, ciò – in coordinamento con la locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – nel perseguimento della giusta integrità di quest'ultimo oltre che per le prioritarie esigenze della pubblica e privata incolumità;

VISTO in proposito il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

RITENUTO in via cautelativa di dover emanare il presente provvedimento, affinché, nelle more dell'accertamento tecnico di cui sopra e degli interventi che all'esito dello stesso risultassero eventualmente dovuti, lo spazio di sedime del manufatto storico in argomento resti interdetto all'accesso delle persone;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

ORDINA:

ART. 1

Con decorrenza immediata, lo spazio di sedime dell'antica Porta Clementina sita nella zona nord del porto di Ancona è interdetto ad ogni accesso.

Su tale spazio, fino all'emanazione di un apposito provvedimento di revoca, sono dunque vietati la presenza ed il transito delle persone, fatta salva ogni necessità per attività di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti soggetti istituzionali.

ART. 2

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)